

Area Organizzazione e Informatizzazione

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO**

**PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA ALLA SPINA**

 **ARTICOLO 1 - OGGETTO**

Il Comune di Sanluri, al fine di fornire un servizio ai suoi cittadini, in una logica di risparmio economico e in un’ottica di riduzione dei rifiuti in plastica prodotti, intende promuovere l’istallazione di erogatori pubblici di acqua proveniente dall’acquedotto, refrigerata, in forma liscia e gassata (“Casa dell’Acqua”). Per la progettazione, realizzazione e gestione del distributore di acqua proveniente dall’Acquedotto, il Comune intende individuare un soggetto “Concessionario” che sarà incaricato di svolgere tali attività a propria totale cura e spesa.

**ARTICOLO 2 - DURATA**

La durata della concessione è fissata in anni 9 a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

**ARTICOLO 3 - LOCALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA**

Le aree per installare le “Case dell’Acqua”, di proprietà comunale, sono così individuate:

- Posizione 1 – Zona Parco S’Arei;

- Posizione 2 – Via Giovanni XXIII – pressi plesso scolastico

- Posizione 3 – Via Bologna

- Posizione 4 – Piazza Demontis – Sanluri Stato

In ogni area individuata l’occupazione è limitata ad una superficie massima di mq.15 per l’installazione di un distributore automatico di acqua alla spina e per la vendita diretta al consumatore finale, da assoggettarsi al pagamento del canone individuato in sede di gara.

Il Comune autorizza il concessionario ad installare su dette aree distributori automatici di acqua alla spina, aventi le seguenti caratteristiche minime:

* Struttura prefabbricata composta da almeno due vani distinti che permettano, per ognuno, l’erogazione di acqua alla spina naturale e gassata refrigerata;
* illuminazione con attivazione automatica a sensore fotocellula di luminosità;
* certificazione in base alle norme alimentari italiane e comunitarie;
* filtro sedimenti, filtro carboni attivi, lampade UV, sanificazioni con ozono;
* addizionamento CO2;
* pensilina per il riparo utente in caso di pioggia o sole.
* Sistema di pagamento dell’acqua prelevata tramite tessera servizi gratuita fornita direttamente dalla Ditta o prepagata con carico del credito sulle tessere suddette e con accettatore di monete.

Gli impianti dovranno essere debitamente certificati.

Caratteristiche tecniche:

L’impianto dovrà prevedere:

* display per informazioni operatore riportante il numero telefonico da contattare in caso di malfunzionamento;
* modalità di selezioni del prelievo mediante un solo tasto associato ad una quantità oppure mediante selezione intelligente;

**ARTICOLO 4 - TERMINE DI ESECUZIONE**

Il distributore automatico di acqua alla spina per la vendita direttamente al consumatore finale dovrà essere installato e funzionante entro 90 giorni dalla firma del contratto, pena la decadenza automatica della concessione stessa.

**ARTICOLO 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario deve assicurare, a propria cura e spese, le seguenti prestazioni:

**a)** fornire, installare, mettere in esercizio e mantenere efficiente i punti di erogazione dell’acqua, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e delle attrezzature, e garantire le normali condizioni igienico – sanitarie e di sicurezza degli impianti. Le manutenzioni previste e necessarie devono inoltre garantire la perfetta funzionalità delle strutture e degli impianti istallati per lo svolgimento del servizio in concessione. Il concessionario deve inoltre garantire l’idoneità delle strutture dal punto di vista igienico-sanitario, nel rispetto della normativa di settore vigente, nonché l’idoneità al consumo umano dell’acqua erogata;

**b)** dimensionare la struttura dal punto di vista tecnico e costruttivo al fine di limitare il più possibile l’impatto ambientale, garantendo il corretto inserimento architettonico e urbanistico delle stesse. Le strutture dovranno essere in materiale antibatterico e sanificabile ed inoltre non dovranno comportare l’emissione verso l’esterno di rumore oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere idoneamente coibentate e dovranno disporre della ventilazione necessaria ai macchinari contenuti all’interno;

**c)** provvedere alla realizzazione di tutti gli allacci necessari alla funzionalità degli impianti (a puro titolo di esempio: energia elettrica, fognatura, telefono), curando le relative pratiche di richiesta agli enti gestori;

**d)** provvedere a seguito dell’aggiudicazione della concessione, all’ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni e i nulla osta necessari per la realizzazione delle strutture; la gestione dell’impianto e la distribuzione e vendita dell’acqua dovrà essere tale da garantire un funzionamento di 24 ore su 24, per tutti i giorni dell’anno;

**e)** concedere al Comune la possibilità di utilizzare parte della struttura per campagne di informazione istituzionali. Il Concessionario potrà usare la struttura realizzata, come spazio di informazione per eventuali comunicazioni all’utente inerenti la gestione, i disservizi, i controlli periodici effettuati sull’acqua e quant’altro necessario per rendere edotto l’utente, da gestire in proprio. Sulle pareti della struttura realizzata è comunque vietata ogni pubblicità di qualsiasi natura o a carattere di propaganda politica. Il Comune si riserva la possibilità di vietare altresì l’esposizione di messaggi che, a suo insindacabile giudizio, risultino in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, del buon costume ovvero lesive dei diritti costituzionali e della dignità delle persone o in conflitto con gli interessi del Comune. Il Comune ha la facoltà di chiedere la rimozione, entro 12 ore, della pubblicità contestata in base ai principi sopra citati; in caso di inadempimento, il Comune provvederà direttamente con addebito delle spese al concessionario;

**f)** assumere a proprio carico tutti i costi inerenti il funzionamento degli impianti e in particolare dell’energia elettrica e dell’anidride carbonica (CO2) da addizionare all’acqua erogata;

**g)** effettuare, a propria cura e spesa, presso istituto autorizzato e con frequenza almeno bimestrale, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. I risultati delle analisi devono essere trasmessi in copia al Comune, nonché resi visibili al pubblico mediante affissione degli stessi, sulla struttura installata, in appositi pannelli. Resta a carico del Concessionario ogni altro onere derivante da eventuali prescrizioni degli Enti sanitari (ASL, etc.);

**i)** collaborare fattivamente con il Comune per la promozione del progetto anche mediante iniziative di comunicazione che favoriscano la diffusione dell’utenza (a puro titolo di esempio: realizzazione di chiavette elettroniche personalizzate, fornitura di bottiglie in vetro, distribuzione di cestelli etc.);

**j)** il prezzo di vendita dell’acqua naturale e gassata, offerto in sede di gara, dovrà restare invariato per tutta la durata della Convenzione;

**k)** garantire, in caso di guasto o di mal funzionamento della struttura installata, un intervento tecnico tempestivo, sia per l’analisi della problematica presente sia per la risoluzione della stessa. In caso di malfunzionamento delle attrezzature il concessionario dovrà provvedere a ripristinare la funzionalità immediatamente e comunque entro le 24 ore successive al verificarsi dell’anomalia. Qualora l’attrezzatura in avaria non sia riparabile o sia riparabile in tempi superiori alle 36 ore, il Concessionario è tenuto all’immediata sostituzione della stessa, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio;

**l)** fornire un numero telefonico da contattare in caso di segnalazione o guasti, il citato riferimento telefonico dovrà essere riportato anche sul display informativo;

**m)** fornire con cadenza semestrale una relazione sull’andamento delle attività, comprendente in particolare: i risultati delle analisi dell’acqua e gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati sull’impianto.

**n)** assumere direttamente ogni rischio per casi di vandalismo, scariche atmosferiche, interruzione di corrente elettrica, interruzione di acqua corrente, danni a terzi, stipulando idonea polizza assicurativa;

**o)** farsi carico degli eventuali oneri relativi alla videosorveglianza ed ai sistemi di allarme;

**p)** smantellare le strutture e ripristinare lo stato dei luoghi allo scadere della Concessione.

**ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO E TARIFFE**

Il Comune di Sanluri riconosce al Concessionario, a fronte di tutti i costi sostenuti, la totalità degli incassi derivanti dal servizio oggetto della Concessione.

Il Concessionario è autorizzato alla riscossione del corrispettivo ricavato dalla vendita dell’acqua al prezzo al litro per acqua naturale che viene fissato in € 0,05 al litro, soggetto ad eventuale ribasso in sede di gara . Non sono ammesse variazioni del prezzo di vendita per tutta la durata della Concessione.

**ARTICOLO 7 - VIGILANZA E CONTROLLI**

Il Comune di Sanluri si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna. Il Concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune di Sanluri la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio, alle strutture allestite, agli impianti installati o ai prodotti impiegati.

**Art.8 - PERSONALE**

Il concessionario dovrà espletare le prestazioni previste dal presente capitolato con personale proprio, sotto la sua esclusiva responsabilità.

La ditta concessionaria dovrà comunque assicurare i servizi richiesti con l’impiego di operatori qualificati, di comprovata professionalità ed esperienza.

Il concessionario è obbligato a comunicare al Comune il nome ed i recapiti di un proprio referente con funzioni di raccordo tra la ditta stessa e il Comune.

Il referente della ditta dovrà essere sempre e costantemente reperibile telefonicamente per qualsiasi emergenza. Nel caso di sua sostituzione, anche temporanea, la ditta dovrà darne immediata comunicazione al Comune.

Il Comune si riserva il diritto di valutare il servizio espletato e di chiedere alla Ditta la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio.

L’incarico di cui al presente capitolato non comporta vincolo di subordinazione verso il Comune né della ditta concessionaria dei suoi addetti (soci e/o dipendenti) che pertanto non potranno vantare diritti verso il Comune per essere assunti alle dipendenze dello stesso.

Il personale impiegato sarà obbligato a tenere un comportamento e un linguaggio corretto nell’espletamento del proprio servizio.

La ditta concessionaria dovrà ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi infortunistici, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente nei confronti del proprio personale ed applicare i trattamenti normativi e retributivi previsti dal contratto collettivo di settore.

La ditta concessionaria, nonché il personale impiegato nel servizio, hanno l’obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all’utenza e di rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. N. 196/2003 in materia di protezione dei dati, provvedendo alla designazione degli incaricati del trattamento dati.

La ditta sarà inoltre obbligata ad osservare tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81.

**ART. 9 RESPONSABILITÀ**

Il Concessionario è unico ed esclusivo responsabile verso l’Amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà, a mezzi, a persone, siano o meno addette al servizio, che dovesse verificarsi in relazione alla gestione ed utilizzo dell’impianto e/o comunque in relazione agli obblighi derivanti dalla Concessione. La gestione del servizio è esercitata a totale e completo rischio e pericolo del Concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Il Concessionario è responsabile, civilmente e penalmente, dell’incolumità e della sicurezza del proprio personale, di quello dell’amministrazione comunale e di terzi presenti presso l’erogatore

Al Comune non possono essere imputate responsabilità di sorta e non possono essere richiesti indennizzi per eventuali ritardi autorizzativi o per il mancato rilascio di permessi, licenze o nulla osta. Il Concessionario si impegna a tenere, altresì, sollevato il Comune di Sanluri da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni sul lavoro o danni al Concessionario stesso e al suo personale a causa del mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e d’igiene sul lavoro, di quelle ambientali, di quelle sui rifiuti, del Codice della strada e di tutte quelle leggi, regolamenti, istruzioni che, pur non essendo esplicitamente citate, il concessionario deve conoscere e attuare d’iniziativa per l’esecuzione del contratto; medesime condizioni valgano per la custodia e il deposito di materiali e mezzi del concessionario depositati su aree pubbliche o di terzi.

Il Concessionario, prima dell'inizio del servizio, dovrà comunicare alComune di Sanluri il nome del Responsabile dell’impianto, nonché l'indirizzo di reperibilità ed un recapito telefonico. Prima dell’avvio dell’attività, in presenza del legale rappresentante del Concessionario o di suo delegato, il Comune procederà ad un sopralluogo al termine del quale sarà redatto apposito verbale di accertamento della regolare esecuzione delle clausole contrattuali riportate nel presente capitolato speciale d’oneri e di quelle contenute nell’offerta di gara.

Alla scadenza del presente contratto verrà effettuata una verifica da parte del Comune relativamente alla riconsegna del suolo.

**ART.10 - GARANZIE**

A garanzia del pieno e regolare adempimento degli obblighi contrattuali il concessionario, è tenuto a costituire:

* Cauzione provvisoria di €.280,80 ( per la partecipazione alla gara) pari al 2% del canone unico patrimoniale per i nove anni di concessione.

La cauzione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1/9/2003, n° 385. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà riportare espressamente l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora risultasse affidatario;

* Cauzione definitiva (prima della firma del contratto) pari al 10% della tassa di occupazione del suolo pubblico per i nove anni di concessione. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia dovrà avere validità per l’intero periodo di gestione (anni 9;

Qualora il concessionario non ottemperi agli impegni assunti con la stipula del contratto si procederà all’incasso della fideiussione.

**ART.11 - COPERTURA ASSICURATIVE**

Il Concessionario dovrà comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia al Comune prima dell’avvio del servizio oggetto della Concessione - una specifica assicurazione, per tutta la durata della Concessione, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO - RCI) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dalla gestione del servizio oggetto della Concessione.

A copertura dei rischi il Concessionario dovrà:

* stipulare polizza assicurativa R.C.T/O con l’espressa indicazione che il Comune è considerato “soggetto terzo” a tutti gli effetti;
* prevedere espressamente le seguenti estensioni e prescrizioni:
* riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT) erogazione e somministrazione di acqua ad uso alimentare;
* estensione del novero dei terzi all’ente ed ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
* estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche, fatta eccezione per i lavoratori subordinati e parasubordinati del Concessionario per i quali sussista l’obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista a termini di legge;
* estensione alla responsabilità civile per danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione del servizio;
* estensione alla responsabilità civile per danni a cose derivanti da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute;
* estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi;
* riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) estensione dell’assicurazione ai lavoratori parasubordinati;
* estensione al danno biologico.

Il massimale della R.CT. non potrà essere inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro, a € 500.000,00 per danni a ogni persona e a € 300.000,00 per danni a cose e/o animali. Il concessionario dovrà inoltre sottoscrivere, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale una polizza di assicurazione per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO.). Il massimale della RC.O. non potrà essere inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e a € 500.000,00 per danni ad ogni prestatore.

La polizza (R.C.T./R.C.O.) dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione.

Restano ad esclusivo carico del Concessionario gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti dalla prescritta polizza

L'esistenza di tale polizza non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

**ART.12 - DOVERI DI COMUNICAZIONE**

Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune gli eventuali reclami presentati dall’utenza in ordine al funzionamento del servizio.

Il Concessionario è tenuto a dare al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato. Il Concessionario è tenuto altresì a dare immediata comunicazione al Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.

**ART. 13 - PENALI**

Qualora, in occasione dei controlli o verifiche effettuati vengano rilevate inadempienze da parte del Concessionario, riguardanti mancanze e negligenze nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico, il Comune procederà all'inoltro di contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il Concessionario a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 15 giorni ed in casi d'urgenza entro 24 ore.

Qualora il Concessionario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, a titolo di penale, una sanzione di € 200,00. La contestazione di inadempimento e l’irrogazione della penale sono comunicate a mezzo PEC.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente.

**ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., e fatto salvo il risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di qualsiasi delle sue parti. Si considerano gravi e tale da giustificare la risoluzione ipso jure del Contratto, le violazioni che abbiano comportato almeno tre contestazioni nel corso di un anno con applicazione della penale di cui al precedente articolo 13;

- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;

- apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario;

- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;

- sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo per almeno tre volte nel corso di 1 anno;

- messa in liquidazione o cessazione di attività del Concessionario;

- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O..

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune di diritto con la semplice contestazione scritta tramite lettera raccomandata senza che l’impresa abbia nulla a pretendere. Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del Concessionario. La risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. Verificatosi l’ipotesi di cui al comma precedente, l’amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all’aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all’integrale risarcimento di tutti i danni.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione, salvo il risarcimento dei danni subiti ed il recupero delle eventuali maggiori spese sostenute.

**ART. 15 – RECESSO**

Ai sensi dell’articolo 21sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., il Comune di Sanluri può recedere dalla concessione:

a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;

b. laddove il Concessionario, pur dando corso all’esecuzione della fornitura, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dalla Convenzione.

Il recesso è comunicato da parte del Comune al Concessionario con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In caso di recesso, al Concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.

**ART. 16 - VARIANTI**

Sono ammesse varianti rispetto al Capitolato speciale d’appalto solo migliorative a favore dell’Ente Comunale. Eventuali varianti proposte dal Concessionario dovranno essere espressamente approvate

dal Comune e non potranno comportare onere alcuno per l’Ente.

**ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE**

La concessione per l’occupazione di suolo pubblico non può essere ceduta pena la risoluzione della Convenzione in assenza di preventivo consenso del Comune.

**ART. 18 - DOMICILIO DELLE PARTI**

Agli effetti della Convenzione, le Parti eleggeranno domicilio presso le rispettive sedi legali.

**ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI**

La Concessione affidata mediante stipula di contratto a rogito del Segretario Comunale;

Le spese di contratto sono a totale carico del Concessionario.

Sono pure a carico del Concessionario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione della concessione.